

PROTOCOLLO ARIA

Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (**PRIA**) costituisce lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria. Il PRIA è dunque lo strumento specifico mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente.

Da questo piano si sono sviluppate azioni che hanno la finalità di ridurre l'inquinamento atmosferico, in particolare l'*Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria 2017* sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria, strutturali e temporanee, che sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.

Pertanto nel semestre autunnale e invernale 2017/2018, come ogni anno, **entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli**, insieme ad altre della qualità dell'aria.

Il periodo di limitazione ha preso avvio il **1° ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018**, come stabilito dalla recente delibera 7095 del 18 settembre 2017 di primo recepimento dell'Accordo del Bacino Padano del 9 giugno 2017.

Il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni rispetto agli anni precedenti ma rimangono immutate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti fino ad oggi operanti in Lombardia.

Il Comune di Grassobbio, rientrando nella cosiddetta Fascia 1, con [Ordinanza n. 64 del 04.10.2017](#) ha attivato anche quest'anno le limitazioni temporanee previste anche se si discosta da quanto proposto in alcune modalità confermano quanto previsto l'anno precedente. Vediamo in dettaglio tali misure:

MISURE PERMANENTI:

Le limitazioni continuano ad applicarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

- **autoveicoli** ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- **autoveicoli** ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**").

Ricordiamo che, dal 1 ottobre al 31 marzo, sono altresì attive le limitazioni alla circolazione dei **motocicli** e **ciclomotori** a due tempi **Euro 1** nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016); mentre per i **motocicli** e **ciclomotori** a due tempi **Euro 0** vige il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale, tutto l'anno, 24 ore su 24.

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla delibera di Giunta regionale n.19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Alle suddette limitazioni ci sono alcune **esclusi e deroghe** dal fermo della circolazione previste dalla [dgr 11 luglio 2008 n. 8/7635](#)

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

E' disposto, inoltre, il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei **residui vegetali** di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno

MISURE TEMPORANEE

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di **50 µg/m3** per **sette giorni consecutivi**, entrano in vigore le seguenti misure definite di 1° livello:

a.1) per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle D.G.R. n. 7635/2008 e D.G.R. n. 2578/2014 dalle 07.30 alle 19.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, il divieto di circolazione è esteso alle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014;

a.2) divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00,

autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle ore 09.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2578/2014 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., recante "Nuovo Codice della Strada".

b) Riduzione di 1°C del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori od anziani o disabili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali ed a centri per anziani;

E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune ed assimilabili; E.6(2) palestre ed assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

c) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale, quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

d) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto. Non è consentita alcuna deroga.

e) Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.

- f) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all'uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di **70 µg/m³** per **sette** giorni consecutivi entrano in vigore le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello, oltre a quanto suddetto:

- a) Divieto di circolazione agli autoveicoli Diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 09.00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni di cui alla precedente lettera a.2).
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 D.G.R. n. X/5656 del 03 ottobre 2016 ed allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale quali rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.